



STATUTO

Art. 1

(Denominazione)

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 1, D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, la Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani – ONAOSI, con sede in Perugia.

2. La Fondazione è ente senza scopo di lucro e ha personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del codice civile.

3. La Fondazione è titolare di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani, di cui alla legge 7 luglio 1901, n. 306 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2

(Scopi)

1. L'attività della Fondazione, finalizzata a obiettivi di solidarietà e assistenza, ha per scopo primario il sostegno, l'educazione, l'istruzione e la formazione, entro i limiti di bilancio, degli orfani, figli legittimi, adottivi o naturali riconosciuti, di medici-veterinari, farmacisti, medici-chirurghi ed odontoiatri, contribuenti obbligatori o volontari, ai sensi del successivo art. 5, per consentire loro di conseguire un titolo di studio e di accedere all'esercizio di una professione o di un'arte.

2. La Fondazione eroga le prestazioni previste al comma precedente anche in favore di figli di contribuenti obbligatori o volontari viventi, nei casi previsti dal presente Statuto.

3. Entro i limiti di bilancio, delle prestazioni di cui ai commi precedenti e dei servizi della Fondazione possono fruire, a pagamento, anche i figli di contribuenti obbligatori o volontari viventi, gli stessi contribuenti e i loro coniugi.

4. La Fondazione pone in essere tutte le attività, anche a carattere strumentale, accessorio e comunque connesso, necessarie e utili al migliore perseguimento delle proprie finalità e dei propri scopi.

Art. 3

(Patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da quello originario dell'Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani e da:

- a) i beni che per acquisti, lasciti, donazioni o a qualunque altro titolo, siano pervenuti o pervengano alla Fondazione;
- b) le somme destinate a formare riserve e accantonamenti.

Art. 4

(Entrate)

1. Le entrate della Fondazione sono costituite da:



- a) i contributi di cui all'art. 2, lett. e) e f), l. 7 luglio 1901, n. 306 (come modificato dall'art. 52, c. 23, l. 289/02);
- b) le rendite del patrimonio;
- c) i proventi derivanti dall'erogazione di prestazioni e servizi a pagamento;
- d) le eventuali entrate e proventi diversi.

Art. 5 (Contribuenti)

1. Sono contribuenti obbligatori della Fondazione tutti i medici-veterinari, i farmacisti, i medici-chirurghi ed odontoiatri, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani.

2. Sono contribuenti volontari della Fondazione tutti i laureati in medicina-veterinaria, in farmacia, in medicina-chirurgia e odontoiatria, non rientranti nel precedente comma 1, che ne facciano richiesta, a condizione che la stessa venga accolta.

3. I contribuenti sono tenuti al versamento dei contributi nella misura e con le modalità fissate dalla legge e dalla Fondazione con proprio regolamento.

Art. 6 (Soggetti assistiti)

1. Hanno titolo alle prestazioni della Fondazione:

- a) gli orfani dei contribuenti obbligatori o volontari, iscritti alla data del decesso e in regola con i versamenti dei contributi;
- b) i figli dei contribuenti, obbligatori o volontari, in regola con i versamenti, dichiarati totalmente e permanentemente inabili all'esercizio della professione, per malattia insorta durante il periodo della contribuzione;
- c) i figli dei contribuenti cessati dal servizio, anche per dimissioni volontarie, che abbiano un minimo di 30 anni di contribuzione complessiva, che risultino regolari contribuenti obbligatori entro il 31.12.2002 e che mantengano l'iscrizione all'ordine professionale;
- d) i figli dei contribuenti volontari al 31.12.2002 che, avendo un minimo di 60 anni di età, abbiano versato complessivamente il contributo annuale per almeno 30 anni e che mantengano l'iscrizione all'ordine professionale.

Art. 7 (Prestazioni e servizi)

1. La Fondazione assolve il proprio scopo primario erogando le seguenti prestazioni in favore dei soggetti assistiti:

- (a) ammissione in strutture;
- (b) contributi in denaro, di carattere ordinario e/o straordinario;
- (c) interventi diretti a favorire la formazione;
- (d) interventi speciali a favore dei disabili di cui alla l. 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;
- (e) convenzioni con Università, Istituti e centri di ricerca per specializzazioni *post-lauream*;



(f) ogni altra forma ritenuta idonea al conseguimento dei fini istituzionali, o a essi strumentale, complementare o comunque connessa.

2. La Fondazione, nell'ambito delle proprie finalità ed entro i limiti di bilancio, eroga, altresì, prestazioni e servizi, anche a pagamento, cui possono accedere i figli di contribuenti viventi, obbligatori o volontari, gli stessi contribuenti e i loro coniugi.

3. Le condizioni e le modalità d'erogazione delle prestazioni e dei servizi, ivi comprese le eventuali priorità, sono fissate con regolamento.

Art. 8 **(Organi)**

1. Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio d'Amministrazione;
 - la Giunta Esecutiva;
 - il Presidente;
 - i Vice-Presidenti;
 - il Collegio Sindacale.

Art. 9 **(Il Consiglio d'Amministrazione)**

1. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da n. 23 (ventitre) membri, di cui:
- a) n. 4 (quattro) sono designati, rispettivamente, uno dal Ministro della Salute; uno dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; uno dal Ministro dell'Interno e uno dal Ministro della Difesa; quest'ultimo deve essere scelto tra gli Ufficiali Medici, Veterinari e Farmacisti con grado non inferiore a quello di Generale Ispettore Capo;
 - b) n. 3 (tre) sono designati, tra i propri iscritti residenti nella provincia, rispettivamente, uno dall'Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Perugia; uno dall'Ordine dei Medici-Veterinari della Provincia di Perugia; uno dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Perugia;
 - c) n. 2 (due) sono designati, tra gli iscritti al rispettivo albo professionale, dalla Commissione Medica della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri; n. 1 (uno) è designato, tra gli iscritti al rispettivo albo professionale, dalla Commissione Odontoiatrica della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri;
 - d) n. 2 (due) sono designati, tra i propri iscritti, rispettivamente, uno dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Veterinari e uno dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti;
 - e) n. 1 (uno) è designato dal Sindacato Italiano Medici del Territorio, continuatore della già Associazione Nazionale Medici Condotti, fondatrice dell'Opera.

2. I restanti 10 (dieci) componenti sono eletti, tra gli iscritti e con le modalità contenute in regolamento, dagli Ordini Provinciali, che potranno votare solo per i componenti della propria categoria professionale. In ogni caso, dovrà essere rispettata la seguente composizione:

I) n. 6 (sei) componenti devono essere eletti tra i medici chirurghi ed odontoiatri, dei quali 1 (uno) in rappresentanza degli iscritti dell'Ordine dei Medici-Chirurghi e



Odontoiatri della Provincia di Torino e 1 (uno) in rappresentanza degli iscritti dell'Ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Ancona;

II) n. 2 (due) componenti devono essere eletti tra i medici-veterinari;

III) n. 2 (due) componenti devono essere eletti tra i farmacisti.

3. Tutti i componenti del Consiglio d'Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, specificati con regolamento, e si intendono designati e/o eletti per l'intero periodo di durata dell'organo.

4. Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica 5 (cinque) anni e i suoi componenti elettivi sono rieleggibili consecutivamente non più di 2 (due) volte.

Art. 10

(Attribuzioni e funzionamento)

1. Il Consiglio d'Amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

- a) elabora e fissa le linee programmatiche e gli indirizzi della Fondazione;
- b) approva lo Statuto, i regolamenti, i documenti contabili di cui all'art. 3, c. 3, D.lgs. 509/94, nonché il bilancio tecnico, il piano annuale degli interventi, il programma triennale dei lavori e i relativi aggiornamenti annuali;
- c) elegge il Presidente, i due Vice-Presidenti e i membri della Giunta Esecutiva;
- d) determina le condizioni e la misura dell'indennità di carica, dei gettoni di presenza e della diaria giornaliera per i componenti degli organi della Fondazione;
- e) nomina il Direttore Generale e il vice Direttore Generale, nonché tre componenti del Collegio Sindacale.
- f) delibera in materia di contributi obbligatori e/o volontari;
- g) delibera in materia di acquisizioni e dismissioni del patrimonio immobiliare della Fondazione;
- h) accetta le eredità, i legati e le donazioni, eccettuate quelle di modica entità, ai sensi dell'art. 783, c.c.;
- i) approva, su proposta della Giunta, i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come indicati nel bilancio preventivo;
- j) assume i dirigenti e valuta gli obiettivi di risultato del Direttore Generale;
- k) delibera sui ricorsi contro i provvedimenti della Giunta in materia di prestazioni e servizi.

2. Il Consiglio d'Amministrazione è presieduto dal Presidente, che lo convoca almeno due volte l'anno e ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno otto dei suoi componenti.

3. Le riunioni si intendono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei componenti.

4. Le deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Le deliberazioni di modifica dello Statuto, di adozione dei regolamenti e quelle in materia di contributi devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei



componenti l'organo. Le delibere di modifica degli articoli 2, 6, 7 e 9, del presente Statuto devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

6. Delle sedute è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dal Consiglio.

Art. 11 **(La Giunta Esecutiva)**

1. La Giunta Esecutiva è composta da:
a) il Presidente della Fondazione;
b) i due Vice-Presidenti della Fondazione;
c) n. 6 (sei) sanitari, eletti dal Consiglio d'Amministrazione tra i propri componenti. Di questi, 1 (uno) deve essere scelto tra i farmacisti; 4 (quattro) devono essere scelti tra i medici-chirurghi e odontoiatri, di cui uno tra gli iscritti all'Albo degli odontoiatri; 1 (uno) deve essere scelto tra i medici-veterinari.

2. La Giunta ha le seguenti attribuzioni:
a) approva l'articolazione organizzativa e il relativo organigramma;
b) delibera in materia di contrattazione integrativa aziendale;
c) delibera in materia di appalti di lavori, forniture e servizi;
d) fissa gli obiettivi di risultato del Direttore Generale;
e) delibera in materia di prestazioni e servizi, nell'ambito dei criteri generali fissati dai Regolamenti e nel rispetto del piano annuale degli interventi;
f) determina i poteri di spesa del Direttore Generale e dei dirigenti;
g) assume il personale non dirigente a tempo indeterminato;
h) ha competenza generale su tutte le materie non riservate agli altri organi della Fondazione.

3. La Giunta è convocata dal Presidente almeno una volta ogni due mesi, nonché ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti.

4. Le sedute sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle sedute è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato dalla Giunta.

Art. 12 **(Il Presidente)**

1. Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio d'Amministrazione tra i propri membri, nell'ambito dei componenti delle categorie sanitarie.

2. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione e sovrintende al suo funzionamento.

3. Ha i seguenti compiti:

a) convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione e la Giunta Esecutiva;



- b) in caso d'urgenza e di necessità, può adottare gli atti di competenza della Giunta Esecutiva, salvo ratifica alla prima riunione utile;
- c) stipula, ove consentito, i contratti di lavoro a tempo determinato e, previa autorizzazione della Giunta, quelli a tempo indeterminato;
- d) adotta, per il personale non dirigente, le sanzioni disciplinari superiori a quelle di competenza del Direttore Generale e dei Dirigenti di cui al Regolamento della Fondazione;
- e) ove delegato dal Consiglio d'Amministrazione, conferisce procura alle liti e transige; conferisce mandati e procure generali e speciali;

4. Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto consecutivamente 1 (una) sola volta.

Art. 13 **(I Vice-Presidenti)**

1. I Vice Presidenti sono due e sono eletti con le stesse modalità e per la stessa durata del Presidente.

2. Il Presidente e i Vice Presidenti sono eletti tra i Consiglieri delle tre categorie sanitarie - Medici-Veterinari, Farmacisti, Medici Chirurghi ed Odontoiatri - in modo che ciascuna delle tre categorie sia rappresentata, indifferentemente, o dal Presidente o da uno dei due Vice Presidenti.

3. Qualora il Presidente non risieda nella provincia di Perugia, almeno uno dei Vice Presidenti è eletto tra i consiglieri residenti in tale provincia.

4. I Vice Presidenti possono essere delegati dal Presidente a espletare alcune delle sue attribuzioni e sostituiscono, secondo i criteri formalmente predeterminati dal Presidente, il Presidente medesimo, anche nella rappresentanza legale della Fondazione, in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Art. 14 **(II Collegio Sindacale)**

1. Il Collegio Sindacale dura in carica 5 (cinque) anni e si compone, ai sensi dell'art. 2397 c.c., del Presidente e di altri quattro membri, iscritti al registro dei revisori contabili. I componenti possono essere rieletti consecutivamente non più di 2 (due) volte. Di questi quattro:

- a) uno è designato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- b) uno è designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- c) i rimanenti sono nominati dal Consiglio d'Amministrazione, al pari del Presidente.

2. Il Collegio Sindacale esercita il controllo sulla gestione economica e patrimoniale della Fondazione, secondo il disposto degli artt. 2403 e seguenti del Codice civile.



Art. 15
(Direttore Generale e dirigenti)

1. Le funzioni del Direttore Generale e dei dirigenti sono disciplinate con regolamento.

2. Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Consiglio d'Amministrazione e della Giunta Esecutiva, esprimendo parere non vincolante.

Art. 16
(Decadenza dalle cariche e sostituzione)

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione, della Giunta Esecutiva e del Collegio Sindacale che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive degli organi dei quali fanno parte, decadono dalla carica.

2. I componenti gli organi decadono dagli stessi anche per il mancato possesso e/o il venir meno dei requisiti di onorabilità, specificati con regolamento.

3. La decadenza è pronunciata dall'organo di appartenenza, su proposta del Presidente o di uno dei componenti.

4. Qualora uno o più componenti degli organi della Fondazione vengano meno per qualsiasi causa, il Presidente ne promuove la sostituzione nelle forme previste dal presente Statuto.

5. I nuovi componenti, eletti o designati, restano in carica per la residua durata del mandato dei componenti decaduti o sostituiti.

Art. 17
(Indennità di carica e gettoni di presenza)

1. Al Presidente, ai Vice Presidenti, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva, nonché del Collegio Sindacale competono:

a) il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle loro funzioni;

b) la stipula, a cura e spese della Fondazione, di polizze assicurative per la responsabilità civile e gli infortuni connessi al mandato;

c) un'indennità di carica, gettoni di presenza e diaria giornaliera nei casi e nella misura stabiliti, ogni due anni, dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei criteri contenuti nei Regolamenti.

Art. 18
(Trasparenza)

1. La gestione della Fondazione deve ispirarsi, oltre che a criteri di economicità ed efficienza, anche al principio della trasparenza nei rapporti con i contribuenti, secondo quanto previsto con apposito regolamento e nel rispetto, ove applicabili, dei principi di cui alla legge 241/90.



2. In particolare, il regolamento stabilisce le modalità per assicurare la massima trasparenza della gestione prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di fornire risposte scritte, entro congruo termine, ai contribuenti che rivolgano richieste di chiarimenti o informazioni all'Ente.

Art. 19
(Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'approvazione del documento contabile di previsione deve essere deliberata entro il 15 del mese di novembre dell'anno precedente. Il consuntivo deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. Copie del documento contabile di previsione e del consuntivo, corredate dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, sono trasmesse ai Ministeri Vigilanti ed alla Corte dei Conti.

Art. 20
(Riserva legale)

1. La riserva legale è determinata in conformità ai principi di cui all'art. 1, c. 4, lett. c), D.lgs. 509/94 e successive modifiche ed integrazioni e alle altre disposizioni di legge in materia.

Art. 21
(Personale)

1. Il rapporto di lavoro del personale della Fondazione è disciplinato dal libro V del codice civile, dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro nell'impresa, nonché dai contratti collettivi ed individuali di lavoro.

Art. 22
(Norma transitoria)

1. Gli organi vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto restano in carica fino alla loro scadenza naturale (31.03.2005). Da tale data, troveranno applicazione le nuove norme in materia di composizione ed elezione degli stessi.

Art. 23
(Norma di chiusura)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio al D.lgs. 509/94 (e successive modifiche e integrazioni), al codice civile e alle altre disposizioni di legge.